



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

MARZO 2023



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione Terza civile, Ordinanza interlocutoria 6 marzo 2023, n. 6568, Pres. G. Travaglino, Est. C. Graziosi

RESPONSABILITÀ CIVILE. Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Responsabilità del fornitore *ex art. 4 d.p.r. n. 224 del 1988 (ora art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005)* - Presupposti - Fornitore avente denominazione, marchio o altro segno distintivo in tutto o in parte coincidente con quello del produttore - Sufficienza - Materiale apposizione sul prodotto di tali segni - Necessità - Rinvio pregiudiziale alla CGUE *ex art. 267 TFUE*.

La Terza Sezione Civile, in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando il quesito «*se sia conforme all'art. 3, comma 1, dir. 85/374/CEE - e, se non sia conforme, perché non lo sia - l'interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore*».

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6979 dell'8 marzo 2023, Presidente U. Berrino, Relatore L. Cavallaro

PREVIDENZA SOCIALE. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA. Assegno sociale - Cittadini extracomunitari - Presupposto - Carta di soggiorno - Necessità - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Lavoro ha sollevato – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., nonché in relazione agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento all'art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della l. n. 388 del 2000, nella parte in cui, per i cittadini extracomunitari, condiziona la corresponsione dell'assegno sociale al possesso della (ex) carta di soggiorno.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Quinta civile, Ordinanze interlocutorie nn. 6204 e 6205 dell'1 marzo 2023,
Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna*

PROCESSO TRIBUTARIO. Appello incidentale - Modalità di proposizione nel processo tributario - Cause scindibili - Conseguenze - Possibili ripercussioni sul diritto di difesa - Disciplina del litisconsorzio processuale nel giudizio tributario di appello - Differenze rispetto al giudizio ordinario.

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, riguardante le modalità di proposizione dell'appello incidentale nel processo tributario e le possibili ripercussioni sul diritto di difesa in caso di cause scindibili: se l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e, tra questi, le modalità di proposizione dell'appello tributario stabilite dall'art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992.

*Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie nn. 6356 e 6359 del 2 marzo 2023,
Presidente U.L.C.G. Scotti, Relatore L. Tricomi*

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA. CONTRIBUTI PUBBLICI Restituzione di contributi pubblici nel settore agricolo - Azione di accertamento negativo promossa dal privato nei confronti della P.A. - Giurisdizione - Normativa dell'Unione Europea - Interpretazione e applicazione.

La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

- 1) determinazione del giudice munito di giurisdizione sulla domanda di accertamento negativo del diritto della P.A. di recuperare contributi pubblici nel settore agricolo che sono stati erogati in forza di provvedimenti di attribuzione di finanziamenti, successivamente annullati/revocati o comunque sottoposti ad autotutela (con riduzione lineare operata da AGEA a seguito di ricalcolo dei contributi effettivamente dovuti) non per inadempienze del beneficiario, ma per contrasto iniziale con il pubblico interesse;
- 2) qualificazione della richiesta della P.A. di restituzione di contributi pubblici nel settore agricolo in base alla normativa UE di riferimento (riduzione lineare *ex art. 31, par 1, lett. g), del Regolamento (UE) n. 1307/2013* oppure correzione di precedente errore dell'Amministrazione *ex art. 7, par.3, Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014*), interpretazione e applicazione della normativa comunitaria relativa alla formazione della riserva nazionale ed all'applicazione della riduzione lineare al fine del ricalcolo dei diritti spettanti alle categorie prioritariamente interessate alla stessa da parte dello Stato membro, nonché relativa all'osservanza degli obblighi statali nei confronti dell'UE in tema di contributi comunitari all'agricoltura.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 7425 del 14 marzo 2023, Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna

PROCESSO TRIBUTARIO. SOCIETÀ. Cancellazione della società - Responsabilità dei soci *ex art. 2495 c.c.* - Presupposto - Riscossione in base al bilancio di liquidazione - Incidenza sull'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria oppure sulla legittimazione passiva del socio nel processo instaurato nei confronti della società - Eventuali conseguenze sull'onere della prova.

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici:

«se la condizione testualmente fissata dall'art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova. Ciò tenuto conto anche che il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazione-merito» e della affermata natura dinamica dell'interesse ad agire, che come tale può assumere una diversa configurazione, ma fino al momento della decisione.»

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 8475 del 24 marzo 2023, Presidente L. Napolitano, Relatore A. Giudicepietro

PROCESSO TRIBUTARIO. TRIBUTI. Credito d'imposta indicato nella dichiarazione - Successiva domanda di rimborso - Proponibilità dell'eccezione di prescrizione da parte dell'Amministrazione - Art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003 - Valenza precettiva - Esclusione - Ordinanza n. 112 del 2013 della Corte cost.

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, idonea a riproporsi in futuri giudizi, attinente alla specifica questione della valenza precettiva (o meno) dell'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*«nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti»*) in ordine alla proponibilità dell'eccezione di prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria alla luce delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 112 del 29/05/2013, successiva a Cass., Sez. U, sentenza n. 2687 del 07/02/2007, Rv. 59480-01, alla quale si ricollega un seguito orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. 5, sentenza n. 7706 del 27/03/2013, Rv. 626121-01, e Cass., Sez. 5, ordinanza n. 25619 del 31/08/2022).

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29 marzo 2023, Presidente U. Berrino, Relatore L. Cavallaro

PROCESSO CIVILE. GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Decisione fondata su informazione non riconducibile al mezzo istruttorio - Travisamento della prova - Errore percettivo oggetto di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Deducibilità con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Contrasto.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici:

Se la decisione fondata su un'informazione che è impossibile ricondurre al mezzo istruttorio debba essere impugnata con lo strumento della revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c. oppure col ricorso per cassazione, per nullità deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 115 c.p.c., a condizione che sia stato assolto il duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i

contenuti informativi individuati dal giudice di merito e di specificare in termini di certezza la decisività della sottrazione di detti contenuti.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 5969 del 28 febbraio 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore U.L.C.G. Scotti.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI.

Domanda di accertamento di crediti anteriore all'apertura della procedura concorsuale - Art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - Applicabilità alle procedure di l.c.a. (di diritto comune o relative a istituti di credito o alle "banche venete").

In tema di procedure concorsuali, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla sorte della domanda di accertamento di crediti dell'azione avanzata prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa: in particolare, se sia applicabile l'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. (ammissione con riserva dei crediti accertati con pronuncia non ancora passata in giudicato) alle procedure di l.c.a. di diritto comune o, per effetto dell'art. 80 T.U.B., a quelle relative agli istituti di credito o, ancora, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 del d.l. n. 99 del 2017, alla speciale liquidazione stabilita *ex lege* per le "banche venete" oppure se, al contrario, l'azione svolta debba essere dichiarata improcedibile.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 6199 dell'1 marzo 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore U.L.C.G. Scotti.

STATO CIVILE.

Cittadinanza - Acquisizione - Riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione del figlio maggiorenne - Decorrenza dello "status" di cittadino.

In tema di cittadinanza, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla decorrenza degli effetti dell'elezione di cittadinanza italiana da parte del maggiorenne che sia stato riconosciuto o giudizialmente accertato come figlio di cittadino italiano (art. 2, comma 2, della l. n. 91 del 1992); in particolare, se l'elezione effettuata operi *ex tunc*, potendosi parificare all'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis* di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, oppure se si tratti di ipotesi diversa, operante *ex nunc*.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 6855 del 7 marzo 2023, Presidente F. A. Genovese, Relatore E Campese.

DANNI CIVILI.

Azione popolare – Modalità di trattenimento degli stranieri presso Centro di identificazione ed espulsione (CIE) – Risarcimento dei danni all’immagine e alla identità cittadina - Condizioni.

In tema di azione popolare esercitata, fra gli altri, nei confronti del Ministero dell’interno per le modalità di trattenimento degli stranieri presso il Centro di identificazione ed espulsione di Bari Palese, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla configurabilità del diritto alla identità cittadina ed alla sua risarcibilità, tenuto conto della tipologia di diritti coinvolti, dei suoi potenziali riflessi su controversie analoghe e della carenza di precedenti specifici al riguardo.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8044 del 21 marzo 2023, Presidente G. Bisogni, Relatore L. Abete.

STRANIERI.

Protezione internazionale - Racconto del richiedente - Mutamento in appello - Vittima di tratta a scopo sessuale - Rilevanza.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione circa il rilievo che la qualità di vittima di tratta a scopo sessuale ed il relativo stato di soggezione possono avere nel giustificare il mutamento in appello dei fatti narrati dal richiedente, rispetto a quelli evidenziati davanti alla Commissione territoriale ed al giudice di prime cure e nel conseguente dovere del giudice di secondo grado di partecipare al processo di riconoscimento ed affrancazione delle vittime della tratta.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8067 del 21 marzo 2023, Presidente Relatore G. Micolino.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI.

Concordato fallimentare - Proposta contenente limitazione degli impegni ex art. 124, quarto comma, l.fall. - Conoscenza dell’esistenza di ulteriori crediti non

ancora oggetto di insinuazione - Abuso del diritto - Questione di costituzionalità - Esigenza di interpretazione restrittiva.

In tema di concordato fallimentare, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'interpretazione dell'art. 124, quarto comma, 1 fall., nella parte in cui consente al proponente di limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, ed a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, prestandosi tale lettura a possibili abusi nei casi in cui il proponente abbia conoscenza di ingenti crediti non ancora insinuati; in subordine, essendo sollevata questione di costituzionalità della citata disposizione ed esigenza di interpretazione restrittiva volta a tutelare l'effettiva riscossione dei crediti erariali.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8118 del 21 marzo 2023, Presidente C. De Chiara, Relatore R. Amatore.

PROCEDIMENTO CIVILE.

Consulenza tecnica d'ufficio - Consulenza contabile - Acquisizione di documenti relativi a fatti principali - Consenso delle parti – Modalità di espressione - Ruolo del consulente tecnico di parte.

In tema di procedimento civile, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla consulenza tecnica contabile, circa le modalità con le quali le parti possono esprimere il proprio consenso all'acquisizione di nuovi documenti da parte del consulente, pur se relativi a fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, e sul ruolo del c.t.p. nella sua espressione.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 8700 del 28 marzo 2023, Presidente M. Cristiano, Relatore G. Mercolino.

FALLIMENTO.

Società cooperativa sociale - Attività caratterizzata da obiettiva economicità - Fallibilità - Condizioni - Questione di rilevanza nomofilattica.

In tema di dichiarazione di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa alla fallibilità o meno della società cooperativa sociale che svolga la propria attività,

pur senza perseguire uno scopo di lucro, in condizioni di obiettiva economicità, atteso il contrasto dottrinale esistente sull'unica pronuncia al riguardo (Cass. 20 ottobre 2021, n. 29245), nonché alla luce della prevedibile ripetibilità della questione, stante la larga diffusione del modello societario e la complessità del quadro normativo e dogmatico coinvolto.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 6861 del 7 marzo 2023, Presidente F. De Stefano, Relatore A. Tatangelo.

RICORSO PER CASSAZIONE

Ricorso redatto in formato nativo digitale e notificato in modalità telematica - Procura rilasciata in modalità analogica su supporto cartaceo - Requisito di specialità - Condizioni.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI

Giudizio dinanzi al giudice di pace - Valore superiore allo scaglione tariffario più elevato per tale tipologia di giudizi - Parametro di riferimento - Individuazione.

In tema di ricorso per cassazione e di spese giudiziali civili, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle seguenti questioni:

- se - e a quali condizioni - il requisito di specialità, di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., possa ritenersi integrato in caso di procura alle liti formulata in termini generici e rilasciata in modalità analogica su supporto cartaceo, accedente a un ricorso per cassazione redatto in formato nativo digitale e notificato in modalità telematica;
- quale sia il parametro di riferimento per la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, nell'ipotesi in cui il giudizio, pur avendo avuto luogo, per ragioni di competenza per materia, dinanzi al giudice di pace, sia di valore superiore a quello del più elevato scaglione previsto dalla tariffa forense per siffatta tipologia di giudizi.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 8984 del 30 marzo 2023, Presidente L.A. Scarano, Relatore P.A.P. Condello.

ASSICURAZIONE

Veicolo concesso in “leasing” - Assicurazione contro il furto – “Appendice di vincolo” in favore del concedente – Inefficacia del contratto di assicurazione per

mancato pagamento del premio – Obbligo di comunicazione al concedente – Sussistenza - Presupposti.

In tema di contratto di assicurazione contro il furto di veicoli concessi in “leasing”, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente gli obblighi discendenti dall’inserimento, nel contratto di assicurazione collegato al contratto di “leasing”, della c.d. «appendice di vincolo» in favore del concedente, con particolare riguardo all’esistenza di un obbligo per la società assicuratrice – anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale – di comunicare al beneficiario della polizza il venir meno della copertura assicurativa, in ragione del mancato pagamento del premio da parte dell’utilizzatore.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE QUINTA

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 7539 del 15 marzo 2023, Presidente E. L. Bruschetta, Relatore G. Nonno.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. TRIBUTI.

Diritti di confine (dazi ed IVA) - Importazione di autoveicolo senza pagamento dei diritti di confine - Confisca.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla confisca di un’autovettura, oggetto di importazione non autorizzata, in conseguenza del mancato pagamento di diritti di confine evasi (dazi e IVA), avendo la parte ricorrente dedotto l’illegittimità della sanzione accessoria della confisca per violazione del principio di proporzionalità ricavabile dal diritto unionale, nonché in ragione della definizione agevolata delle sanzioni.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 7575 del 15 marzo 2023, Presidente E. L. Bruschetta, Relatore G. Nonno.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. TRIBUTI.

Diritti di confine (dazi ed IVA) - Contrabbando di preziosi - Sanzioni - Termine di prescrizione.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa al termine di prescrizione delle sanzioni conseguenti mancato pagamento di diritti di confine (dazi e IVA) con riferimento ad importazione non autorizzata di pietre preziose, sottoposte a confisca con determinazione della sanzione dovuta.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 8023 del 20 marzo 2023, Presidente E. Manzon, Relatore G. La Rocca.

TRIBUTI.

Accise - Riduzione sul gasolio per autotrazione ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 26 del 2007 - Dichiarazione tributaria ex art. 3, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000 - Indicazione di un deposito-distributore privato di carburante - Omissione - Conseguenze.

In tema di riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 26 del 2007, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alle conseguenze dell'incompleta compilazione della dichiarazione per omessa indicazione di un deposito-distributore privato di carburante ex art. 3, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000, avendo la parte ricorrente dedotto l'illegittimità del mancato riconoscimento di tale riduzione (a causa dell'omessa indicazione predetta), per violazione dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di legalità della sanzione, desumibili sia dal diritto interno che da quello unionale.

Sezione Quinta civile, ordinanze interlocutorie nn. 8298 e 8299 del 23 marzo 2023, Presidente B. Virgilio, Relatore P. Gori.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. TRIBUTI.

Accertamento analitico - induttivo - Sistema sanzionatorio di cui all'art. 8, comma 1, l. n. 23 del 2014 - "Ius superveniens" di cui al d.lgs. n. 158 del 2015 - Regime preclusivo ed applicabilità.

La Sezione Quinta civile, in tema di accertamento analitico - induttivo, ha disposto la trattazione delle cause in pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione relativa regime delle preclusioni ed all'applicabilità dello "ius superveniens" di cui al d.lgs. n. 158 del 2015 che ha introdotto modificazioni al sistema sanzionatorio di cui all'art. 8, comma 1, l. n. 23 del 2014.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 8585 del 27 marzo 2023, Presidente A. Giudicepietro, Relatore F. Lume.

PROCESSO TRIBUTARIO.

Appello - Notificazione della sentenza di primo grado presso la sede dell'Agenzia - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Conseguenze.

In tema di tempestività dell'appello, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della notificazione della sentenza di primo grado eseguita direttamente presso la sede dell'Agenzia, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Terza, udienza del 29/11/2022 (dep. 22/02/2023), ord. n. 7239, Pres. G. Sarno, Rel. A. Gentili.

MISURE CAUTELARI – REALI – SEQUESTRO PREVENTIVO – IN GENERE – Reati tributari – Art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – Fallimento anteriore al provvedimento cautelare – Beni attratti alla massa fallimentare – Rilievo ostativo – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Terza Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se, in caso di fallimento dichiarato anteriormente alla adozione del provvedimento cautelare di sequestro preventivo, emesso nel corso di un procedimento penale relativo alla commissione di reati tributari, avente ad oggetto beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale, indagato o, comunque, soggetto inciso del provvedimento cautelare per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, operi o meno quale causa ostativa alla operatività del sequestro ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo il quale la confisca e, conseguentemente il sequestro finalizzato ad essa, non opera nel caso di beni, pur costituenti il profitto o il prezzo del reato, se questi appartengono a persona estranea al reato”.

Sezione Prima, udienza del 31/01/2023 (dep. 02/03/2023), ord. n. 9038, Pres. M. Boni, Rel. F. Aliffi.

La Prima Sezione Penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

“Se, nell'ipotesi in cui l'imputato elegga domicilio presso il difensore d'ufficio, e quest'ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.”;

“Se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme perché avulso dal sistema processuale e comunque idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale”.